



Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare – standard probatorio – certezza assoluta della commissione dell'illecito – non occorre - indizi gravi, precisi e concordanti - sufficienza

Descrizione

Nell'ambito della giustizia sportiva lo standard probatorio richiesto, ai fini della affermazione della denunciata violazione di norme dell'ordinamento sportivo, si pone ad un livello inferiore rispetto a quello prescritto nell'ambito della giustizia ordinaria e , in particolare, nell'ambito del processo penale, di tal che, per poter ritenere sussistente una violazione è sufficiente che la stessa risulti provata non già oltre ogni ragionevole dubbio, ma, più semplicemente, con un grado di certezza superiore alla mera probabilità. In altre parole, in ambito di giustizia sportiva “per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato per una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito disciplinare né il superamento del ragionevole dubbio come nel penale. È dunque sufficiente un grado inferiore di certezza ottenuta sulla base di indizi gravi e precisi e concordanti in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione del fatto” (TNAS Lodo 5.11.2010 n.2419, cfr. anche CFA, sez. I, decisione n.63/CFA 2021-2022, nonché CFA, Sezioni Unite, decisione n. 12/CFA/2021-2022; sez. I, n. 24/CFA/2021-2022; n. 35/CFA/2021-2022; n. 53/CFA/2021-2022).

Stagione Sportiva

2021-2022

Numero

n. 87/CFA/2021-2022/A

Presidente

Torsello

Relatore

Raiola

Riferimenti normativi

art. 44 CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0087 CFA del 19 maggio 2022 (Procuratore Federale Interregionale-SSDARL Athletic Club Albaro-sig. Sergio Mario Imperato)